



CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

# COMUNE DI CAPRIE

## ORDINANZA

**N. 20 DEL 15/06/2020**

### OGGETTO:

**RIAPERTURA PARCHI E GIARDINI PUBBLICI, INCLUSE AREE GIOCHI E AREE ATTREZZATE E NON CUSTODITE. ULTERIORI MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA COVID-19**

### IL SINDACO

PREMESSO che con la delibera di Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

CONSIDERATO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 - "Ulteriori disposizioni recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.

CONSIDERATO il Decreto del Presidente della Regione Piemonte n. 57 del 17 maggio 2020 "Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica ed in particolare il punto 23 in cui è consentito la riapertura di parchi e giardini, con orari di apertura definiti dalle Amministrazioni Comunali territorialmente competenti;

CONSIDERATO altresì il D.P.C.M. 17 maggio 2020 consente l'accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto nel rispetto delle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8 allo stesso D.P.C.M. ;

Rilevato che l'accesso alle aree giochi è consentito ai bambini e agli adolescenti accompagnati da adulti e, in subordine, alla condizione che tutte le persone che accedono siano dotate di mascherine se di età superiore ai 6 anni, e che non si determinino assembramenti tali da pregiudicare il rispetto delle prescrizioni sul distanziamento fisico (almeno un metro fra ogni diversa persona presente nell'area);

Considerato che le linee guida di cui all'allegato 8 del D.P.C.M. del 17 Maggio 2020, al fine di consentire l'utilizzo delle aree in condizioni tali da garantire il massimo contenimento del rischio contagio, impongono specifiche attività di manutenzione, di gestione e controllo, oltre che di pulizia e verifica periodica delle condizioni igieniche degli arredi e delle attrezzature disponibili;

Considerato l'art. 10 del D.P.C. M. 17 Maggio 2020 che prevede che il Prefetto territorialmente competente, assicura l'esecuzione delle misure del Decreto citato, nonché monitora l'attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti;

Preso atto che al punto 1 del sopracitato Allegato 8 al D.P.C.M. 17 Maggio 2020 è previsto che la fruibilità di parchi e giardini pubblici da parte di bambini di età inferiore ai tre anni e di adolescenti con genitori o adulti familiari debba essere regolamentata nelle forme di accesso, nelle modalità di controllo delle condizioni igieniche degli arredi e delle attrezzature disponibili e con la garanzia, in carico alla responsabilità degli adulti presenti, che sia rispettato il prescritto distanziamento fisico;

Richiamando le linee guida per la riapertura delle Attività economiche e produttive prot. n. 20/92/CR01/COV19 del 22 Maggio 2020 che dettano alcune indicazioni per garantire la riapertura in condizioni tali da evitare rischi di contagio;

Rilevato che il DPCM prevede la riapertura dei parchi e dei giochi pubblici ispirandosi a principi di responsabilità a carico del genitore o dell'adulto accompagnatore o del ragazzo, se almeno quattordicenne, circa il rispetto delle condizioni sul distanziamento fisico;

Ritenuto di poter consentire il libero utilizzo delle aree giochi e delle aree attrezzate del Comune rispettando le seguenti indicazioni:

- Autoresponsabilizzazione dei comportamenti messi in essere all'interno dell'area sia per adulti che per bambini e ragazzi;
- Distanziamento sociale di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o delle persone che, in base alle disposizioni vigenti, non siano soggetti al distanziamento interpersonale, ponendo in capo agli adulti presenti, il rispetto del prescritto distanziamento fisico;
- Obbligo di utilizzo della mascherina di protezione delle vie aeree per tutti gli utenti, ragazzi e bambini al di sopra dei sei anni che si trovano all'interno di dette aree;

**dispone:**

La revoca della precedente Ordinanza n. 18 del 19/05/2020 per i motivi indicati in premessa;

# ORDINA

LA RIAPERTURA E L'UTILIZZO DEI GIOCHI, ATTREZZATURE E PANCHINE ALL'INTERNO DI PARCHI GIOCO CON LE SEGUENTI INDICAZIONI:

- 1) RISPETTARE LA DISTANZA INTERPERSONALE PARI A UN METRO E IL DIVIETO DI ASSEMBRAMENTO;
- 2) I BAMBINI SIANO ACCOMPAGNATI DA ADULTI E CHE TUTTE LE PERSONE CHE ACCEDONO ALLE AREE SIANO DOTATE DI MASCHERINE;
- 3) I GENITORI/RESPONSABILI SONO RESPONSABILI DELL'ADEGUATA PULIZIA DELLE MANI DEI FIGLI E DEGLI OGGETTI UTILIZZATI PER IL GIOCO;
- 4) AUTORESPONSABILIZZAZIONE DEI COMPORTAMENTI MESSI IN ESSERE ALL'INTERNO DELL'AREA SIA PER GLI ADULTI CHE PER I BAMBINI E RAGAZZI;

E' RIMESSA IN CARICO ALLA RESPONSABILITA' DEI GENITORI ACCOMPAGNATORI DI BAMBINI E ADOLESCENTI IL RISPETTO DEL PRESCRITTO DISTANZIAMENTO FISICO, NONCHE' AI RAGAZZI DI ALMENO 14 ANNI CHE NON NECESSITANO DI ACCOMPAGNATORE ADULTO:

*RICHIAMATO l'articolo 50 comma 5 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 il quale dispone che "In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale"*

In caso di mancato rispetto delle misure di contenimento, salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 a euro 1.000,00, ai sensi dell'art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19.

## AVVISA

A norma dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/1990 e s.m. ed i. avverso la presente ordinanza in applicazione della Legge 6/12/1971 n. 1034 chiunque abbia interesse potrà ricorrere al TAR Piemonte entro 60 giorni dalla pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Copia della presente venga pubblicata all'Albo Pretorio on line nonché sul sito istituzionale del Comune di Caprie.

Che copia del provvedimento venga trasmetto all'UTG Prefettura di Torino, alla Stazione dei Carabinieri di Condove, alla Polizia Municipale di Caprie.

#### DA ATTO

- Le disposizioni della presente Ordinanza producono effetto dalla data del 15 Giugno 2020 e sono efficaci fino a nuove disposizioni.

Caprie, 15 Giugno 2020

**IL SINDACO**  
Firmato digitalmente  
Gian Andrea Torasso